

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI CUI
ALL'ART. 6, COMMA II, DELLA LEGGE 19.11.1990, N. 341**

Emanato con D.R. n. 434 del 24.02.2006 e modificato con D.R. n. 405 del 12.03.2007, con D.R. n. 464 del 30.03.2007, con D.R. n. 570 del 29.05.2008 e con D.R. n. 293 del 09.01.2009

ART. 1: Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 6, comma II, della L. 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 2: I corsi di cui all'art. I possono essere organizzati presso dipartimenti e centri dell'Ateneo. Proposti dal Consiglio della struttura che provvederà poi all'organizzazione dei medesimi, sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico.

ART. 3: Le proposte di attivazione dovranno contenere una dettagliata descrizione del corso.

In particolare dovranno essere indicati:

- a) il direttore/responsabile del corso;
- b) finalità e programma del corso, con indicazione anche delle discipline trattate;
- c) soggetti destinatari;
- d) numero dei posti disponibili ed, in caso le iscrizioni siano eccedenti tale numero, le modalità di selezione;
- e) ammontare della quota di iscrizione;
- f) periodo di svolgimento del corso, con indicazione anche di eventuali iterazioni del medesimo nel corso dell'anno accademico.

ART. 4: Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti relativo attestato.

ART. 5: L'importo introitato dall'Ateneo, proveniente dalla quota di iscrizione a ciascun corso di aggiornamento, dedotta la quota del 17% per spese generali dell'Università, verrà ripartito come segue:

- a) 25% destinato alla struttura che organizza il corso di aggiornamento per immobilizzazioni tecniche;
- b) 25% destinato al fondo comune di Ateneo;
- c) 50% destinato a:
 - compensi al proprio personale che a vario titolo collabora allo svolgimento del corso;
 - spese per materiale di consumo;
 - spese di funzionamento, spese postali, spese di stampa, etc.

Al personale di cui alla lettera c) non potrà comunque essere destinata una somma complessivamente superiore al 50% dell'importo di cui al primo comma del presente articolo.

Le somme impiegate per la gestione del corso, non possono, comunque, essere utilizzate per:

- spese di rappresentanza, ovvero conviviali;
- spese di vitto e alloggio in favore del personale appartenente all'Ateneo.

ART. 6: Il compenso al personale suddetto che ha collaborato allo svolgimento del corso, di cui alla lettera c) del precedente articolo 5), verrà corrisposto dietro indicazione ed attestazione del direttore/ responsabile del corso medesimo.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato dietro rilascio, da parte degli interessati, della seguente dichiarazione resa sotto la propria responsabilità:

a) personale docente e ricercatore:

di aver effettuato le prestazioni relative al corso, per le quali è stato proposto dal direttore/responsabile del corso il compenso, al di fuori dell'impegno orario connesso al regime prescelto (tempo pieno/tempo definito);

b) personale amministrativo e tecnico:

di aver effettuato le prestazioni di cui sopra al di fuori dell'orario di servizio, ordinario e straordinario.

ART. 7: Il compenso di cui al precedente articolo 6) sarà liquidato previa autorizzazione del Direttore Generale.